

Verona, 20.12.2018

Tribunale civile e penale di Verona

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona di

Dott. Monica Attanasio Presidente

Dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.

Dott. Paolo Lanni Giudice

Nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il Sig. ... ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter L. 3/2012 della quota di 1/5 del proprio stipendio per la durata di sei anni, domanda poi integrata con la messa a disposizione dell'unico bene di proprietà (autovettura Ford Focus del 2000) e dell'ulteriore somma di e.2.000 da parte del padre.

Con provvedimento del 2.10.2018 il Giudice delegato alla trattazione ha dichiarato l'inammissibilità della procedura sul presupposto della sua incompatibilità con la messa a disposizione di crediti futuri e di un bene privo di apprezzabile valore economico e dell'irrelevanza, ai fini della qualificazione della procedura, della finanza esterna.

Preliminarmente si osserva che :

- a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti, né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
- b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo al 30.4.2018 –come indicato nella relazione dell'OCC- è scaturito dall'esecuzione della fidejussione della debitrice principale e il ricavato dalla vendita dell'immobile dello stesso ... nell'ambito della procedura immobiliare promossa dalla banca creditrice;
- c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;
- d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

Riconosciuta dunque la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, la questione in esame attiene al tema, invero controverso in dottrina ed in giurisprudenza, dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili (o gli stessi siano privi di valore economico) e l'attivo sia costituito esclusivamente da crediti futuri, che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante. Si tratta, quindi, di determinare se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14ter ss. L. 3/12 e poi giovare dell'effetto esdebitatorio.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione sistematica della L. 3/12 consenta di accedere alla soluzione positiva della questione.

L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizione e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione del fallimento non è preclusa all'assenza di beni in capo al fallito,

appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni, mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente quali beni siano non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies, lett.d), secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni, con ciò sottolineando che non provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati.

L'art. 14 quater della L. 3/2012 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

Ciò posto il reclamo deve essere accolto e, riservata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione all'esito della procedura, deve essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

PQM

1 DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di ;

2 NOMINA liquidatore dei beni il Dott. ;

3 DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4 STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;

5 ORDINA la trascrizione del decreto a cura del liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili, che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

6 ORDINA la consegna al liquidatore di beni parte del patrimonio di liquidazione oltre che della somma di e. 2.000 messa a disposizione;

7 DISPONE che il liquidatore proceda ai pagamenti nei termini indicati nella domanda verificando l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dall'istante e del terzo.

Verona, 20.12.2018

Il Giudice, dott.a Silvia Rizzuto

Il Presidente, dott.a Monica Attanasio

Depositato in cancelleria il 21.12.2018